

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

68.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROMANATO**

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	1019
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
CINGARI ed altri: Provvedimenti per il personale docente delle università (2909);	
FODERARO: Protrazione del congedo degli assistenti universitari di ruolo per incarico di insegnamento (3226);	
SPITELLA: Provvedimenti urgenti per i docenti universitari (3257);	
Senatori BLOISE e CASTELLACCIO: Provvedimenti per il personale docente delle università (Approvata dalla VI Commissione del Senato) (3353)	1019
PRESIDENTE	1019, 1020, 1021, 1022, 1023
GIANNANTONI	1020, 2022
MENICACCI	1021
MORO DINO, <i>Relatore</i>	1020, 1021, 1023
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1021, 1022, 1023
SPITELLA	1020, 2021
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1023

La seduta comincia alle 20,15.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Menicacci è sostituito dal deputato Almirante.

Discussione delle proposte di legge Cingari ed altri: Provvedimenti per il personale docente delle università (2909); Foderaro: Protrazione del congedo degli assistenti universitari di ruolo per incarico di insegnamento (3226); Spitella: Provvedimenti urgenti per i docenti universitari (3257); Senatori Bloise e Castellaccio: Provvedimenti per il personale docente delle università (Approvata dalla VI Commissione del Senato) (3353).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cingari, Moro Dino, Lepre e Abbiati: « Provvedimenti per il personale docente delle università »; Foderaro: « Protrazione del congedo degli assistenti uni-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1971

versitari di ruolo per in carico di insegnamento»; Spitella: «Provvedimenti urgenti per i docenti universitari»; e dei senatori Bloise e Castellaccio: «Provvedimenti per il personale docente delle università», già approvata dalla VI Commissione del Senato.

L'onorevole Moro Dino ha facoltà di svolgere la relazione.

MORO DINO, *Relatore*. Il testo base di queste proposte abbinate al nostro esame è quello già approvato dal Senato; è conosciuto da tutti i colleghi e non ritengo quindi che sia necessario illustrarlo lungamente.

Il provvedimento si qualifica come una esigenza di prorogare gli incarichi di insegnamento attualmente dati nelle università italiane fino al marzo 1972, ritenendosi che entro quella data sarebbe già dovuta entrare in vigore la legge di riforma universitaria che regola interamente la materia che attualmente è regolata provvisoriamente.

Il relatore ha ricevuto numerose sollecitazioni affinché nella discussione e nell'eventuale approvazione di questa proposta di legge da parte della Commissione si togliesse questo limite, ritenendosi con ciò che gli incarichi potessero esser prorogati a tempo indeterminato.

Il relatore non ritiene opportuno introdurre modificazioni al testo votato dal Senato, non solo perché eventuali modificazioni farebbero tornare la legge all'altro ramo del Parlamento (e questa è una legge di notevole importanza e di notevole urgenza), ma anche perché politicamente ritengo che non sarebbe opportuno prorogare indefinitamente perché confido che per il marzo 1972 la legge di riforma universitaria sia approvata e divenga legge dello Stato.

Ma c'è un'altra considerazione da fare. Inespugnabilmente la VI Commissione del Senato non ha ritenuto di includere in queste norme coloro che attualmente hanno un incarico nelle scuole di specializzazione o di insegnamento delle università italiane. Il relatore ha scorso, sia pur rapidamente, i verbali delle riunioni della sesta Commissione del Senato e può dire che nessun senatore ha espresso la volontà di includere in questo provvedimento di legge i docenti di queste scuole. Non vi è dubbio che sarebbe opportuno introdurre una norma che consideri la situazione di questi docenti, ma questa modificazione farebbe ritornare il provvedimento al Senato; quindi, considerata l'urgenza del provvedimento, il relatore ritiene di poter proporre ai colleghi l'approvazione della pro-

posta di legge così com'è e di presentare un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a considerare valide le norme contenute in questa proposta di legge anche per gli incaricati nelle scuole di perfezionamento e specializzazione delle università italiane.

Questo ordine del giorno si giustifica con la esigenza di far presente al Governo l'urgenza e la necessità di intervenire qualora qualche università o scuola di perfezionamento o di specializzazione intenda fare in modo che gli incaricati in queste scuole non godano delle norme previste da questa proposta di legge.

Per questi motivi il relatore raccomanda alla Commissione l'approvazione della proposta di legge n. 3353.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANNANTONI. Anche il nostro gruppo è favorevole a una rapida approvazione di questa proposta di legge già approvata dal Senato, proprio per evitare ulteriori rinvii.

In questo senso aderiamo anche all'ordine del giorno presentato dal relatore e solo a scopo di precisazione vorrei dire che già in sede di discussione della legge 22 gennaio 1971, n. 4, quando ci facemmo sostenitori di emendamenti che prorogavano le condizioni previste dalla legge n. 910, intendevamo una proroga generalizzata degli incarichi universitari.

La lettera della legge n. 4 non esprimeva evidentemente in maniera chiara questa nostra volontà e si rende quindi necessario un provvedimento che consenta di sanare una situazione che in qualche caso ha già dato luogo a conseguenze deprecabili.

Siamo quindi senz'altro favorevoli all'approvazione di questo provvedimento.

SPITELLA. Desidero innanzi tutto esprimere il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento, che secondo noi è da approvare senz'altro nel testo pervenutoci dal Senato, anche se esso non contiene taluni altri aspetti che erano invece previsti in una proposta di legge da me presentata alcune settimane fa. Siamo convinti, però, dell'altra urgenza di questo provvedimento, per cui non intendiamo frapportare difficoltà ulteriori. Mi permetto, anzi, di far presente al Governo che già alcuni consigli di facoltà hanno provveduto a delle nomine che sicuramente si troveranno in contrasto con quanto disposto in

questo provvedimento, anche se era da tempo nota la volontà del Parlamento.

Siamo d'accordo sul fatto che già i provvedimenti n. 4 e n. 910 avevano provveduto a stabilire le proroghe necessarie, ma nella realtà sono sorte non poche polemiche, aggravate dal ritardo che sta subendo il disegno di legge sull'università. In questo quadro, mi sembra senz'altro opportuna la formulazione adottata, che fa riferimento non a un determinato anno accademico ma ad un periodo di tempo indeterminato, che va fino all'approvazione definitiva della riforma universitaria. Qualche perplessità suscita il riferimento all'anno accademico 1971-1972 contenuto al terzo comma, a proposito dell'utilizzazione degli incaricati che perdono il posto per la nomina di un professore di ruolo; potremo comunque eventualmente intervenire al momento opportuno con un successivo provvedimento per far fronte a questi casi particolari.

Nella mia proposta di legge si teneva anche conto del fatto che la libera docenza è stata abolita e che quindi si viene a creare una disparità di trattamento tra coloro che hanno fatto a tempo a conseguirla e gli altri. Credo tuttavia che ormai non sia possibile affrontare questa materia nell'anno in corso, tanto più che ormai il Senato non l'ha presa in considerazione. Vedremo, semmai, se non sarà il caso di adottare per questo punto un provvedimento separato.

Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore a proposito dell'estensione degli incarichi anche alle scuole di specializzazione e ritengo a mia volta che ciò possa considerarsi implicito nel testo che stiamo per approvare. Ad ogni modo, ritengo sia senz'altro utile ed opportuno esprimere chiaramente la nostra volontà in tal senso in un apposito ordine del giorno.

Concludo auspicando che questo provvedimento possa contribuire a stroncare certe manovre poco chiare che si stanno avviando in alcune facoltà, soprattutto per l'importanza che l'assunzione di un incarico può avere nella prospettiva della futura riforma universitaria.

MENICACCI. Nel preannunciare il voto favorevole della mia parte politica, desidero presentare un emendamento che in pratica non fa altro che riprodurre quanto è già stato detto dal relatore Moro Dino circa la necessità di estendere le norme contenute in questo provvedimento anche alle scuole di specializzazione. Non so, infatti, se possa bastare

l'ordine del giorno di cui si è parlato, mentre le ragioni di urgenza su cui tutti hanno insistito (e che condividiamo) non ci sembrano sufficienti per precluderci la possibilità di rendere il provvedimento più perfetto di quanto non sia. Approvando il nostro emendamento, invece, il discorso sarebbe chiuso una volta per tutte e senza lacune.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MORO DINO, *Relatore*. Prendo la parola per pregare il collega Menicacci di voler ritirare il suo emendamento, tanto più che non mi risulta che si siano avuti casi in cui nelle scuole di specializzazione non siano state applicate le norme che noi stiamo per approvare. Ritengo, d'altra parte, che un ordine del giorno di tutta la Commissione possa costituire una sufficiente garanzia, soprattutto ove si consideri che sarà senz'altro accolto dal rappresentante del Governo. Teniamo anche conto del fatto che attualmente il Senato è molto impegnato con la riforma universitaria, e quindi un eventuale rinvio di questo provvedimento all'altro ramo del Parlamento comporterebbe una notevole perdita di tempo, che non è assolutamente possibile nella situazione attuale che richiede con la massima urgenza l'emanazione del provvedimento in esame.

MENICACCI. Stando così le cose, e nella speranza che effettivamente possa bastare un ordine del giorno, ritiro il mio emendamento.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivido le argomentazioni addotte dal relatore e dai colleghi intervenuti in merito all'opportunità di estendere la validità delle norme in esame anche agli incaricati nelle scuole di specializzazione. Con il provvedimento al nostro esame si sostituisce alla formulazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, una nuova formulazione che fa riferimento agli incarichi di insegnamento ufficiale. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare l'interpretazione che la Commissione intende dare mediante l'ordine del giorno di cui è stato preannunciata la presentazione, ferma però restando la possibilità di intervento degli organi di controllo: intervento che, tuttavia, a mio giudizio non avrebbe nessuna giustificazione logica in quanto siamo dinanzi alla estensione pura e semplice, senza modifiche, di norme già in precedenza applicate.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1971

GIANNANTONI. Le norme relative alla conferma negli incarichi per quanto riguarda l'insegnamento ufficiale sono diverse rispetto a quelle vigenti nelle scuole di specializzazione?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, sono diverse. La conferma degli incarichi nelle scuole di specializzazione non è soggetta a quella stessa rigorosa disciplina che regola l'istituto nelle scuole di specializzazione dove, in molti casi, determinati incarichi vengono affidati dal rettore stesso agli interessati. Il richiamo ad una analogia tra le norme vigenti nelle scuole di insegnamento ufficiale e quelle vigenti nelle scuole di specializzazione a mio parere non è efficace: ritengo invece abbia valore il richiamo all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Ripeto, il parere del Governo è favorevole all'accoglimento di questo tipo di interpretazione: non possiamo però prevedere quale sarà la reazione degli organi di controllo; tuttavia, trattandosi di una estensione di norme già operanti, non riteniamo possano sorgere delle difficoltà.

In merito poi alla preoccupazione dell'onorevole Spitella, vorrei far rilevare che le università hanno già assunto delle decisioni in quanto costrette a ciò dalla esistenza di un termine che è però scaduto il 15 maggio: comunque non credo siano molti i casi in cui questa legge consentirebbe di innovare sulle delibere già assunte. Infatti, la legge 22 gennaio 1971, n. 4, estendeva la riconferma automatica degli incarichi con riferimento all'articolo 4 della legge n. 910, per tutti coloro che avessero ricevuto l'incarico nel biennio 1968-69 1969-70; mentre le norme al nostro esame estendono la conferma automatica degli incarichi a tutti coloro che, in qualsiasi biennio precedente l'anno di entrata in vigore della riforma universitaria, abbiano ricevuto l'incarico. Ora, ripeto, i casi in cui questa proposta di legge potrebbe essere applicata sono pochissimi, in quanto generalmente le facoltà si sono orientate nel senso di confermare questi incaricati. Ed inoltre, come sappiamo, nelle ultime settimane la speranza che l'incarico potesse facilitare l'immissione nei ruoli a norma della riforma universitaria è in parte decaduta: al Senato sta infatti prevalendo un orientamento diverso.

Concludo ricordando che il Ministero richiamerà le università a rivedere eventuali delibere che siano in contrasto con le disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di prendere come testo base la proposta di legge n. 3353 sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione i singoli articoli dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati ».

Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data.

Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora, l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.

A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, allo assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.

(È approvato).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1971

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

L'onorevole Dino Moro ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione della Camera, all'atto dell'approvazione della proposta di legge n. 3353,

impegna il Governo

a considerare valide le norme approvate anche per gli incaricati di insegnamento nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento nelle università ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accetto questo ordine del giorno.

MORO DINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bloise e Castellaccio: « Provvedimenti per il personale docente delle università » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3353):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Cingari ed altri n. 2909, Foderaro n. 3226 e Spitella n. 3257.

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bertè, Bini, Buzzi, Calvetti, Caiazza, Giannantoni, Giordano, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Almirante, Meucci, Moro Dino, Pascariello, Raccchetti, Raicich, Rausa, Rognoni, Romanato, Sanna, Spitella, Tedeschi, Trombadori.

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO